

RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/2050 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2018****relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2018) 8598]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento.
- (2) Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE.
- (3) Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'allineamento degli approcci nazionali per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze.
- (4) Nelle sue conclusioni del 18 maggio 2015 il Consiglio ha ribadito la necessità di attuare ed applicare, tra l'altro, la direttiva 2009/43/CE. In seguito all'adozione di due precedenti raccomandazioni in materia di licenze generali di trasferimento per le forze armate ⁽²⁾ e per i destinatari certificati ⁽³⁾ la Commissione ha annunciato, nel Piano d'azione europeo in materia di difesa ⁽⁴⁾ e nella Relazione sulla valutazione della direttiva sui trasferimenti ⁽⁵⁾, la sua intenzione di concentrarsi sulle due licenze generali di trasferimento rimanenti, riguardanti dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni nonché operazioni di riparazione e manutenzione.
- (5) L'iniziativa della presente raccomandazione è stata fortemente appoggiata dai rappresentanti degli Stati membri nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE. Gli orientamenti definiti nella raccomandazione riflettono le discussioni di un gruppo di esperti formato nell'ambito di tale comitato.
- (6) La presente raccomandazione si applica all'elenco dei prodotti per la difesa (che corrisponde all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea), quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario, la presente raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco dei prodotti per la difesa.
- (7) In base alle discussioni con gli Stati membri e tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti (comprese le eccezioni), come per esempio il loro carattere sensibile, i prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro delle loro LGT-EX. Ciò significa che le LGT-DV pubblicate da uno Stato membro possono anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GUL 146 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽²⁾ GUL 329 del 3.12.2016, pag. 101.

⁽³⁾ GUL 329 del 3.12.2016, pag. 105.

⁽⁴⁾ COM(2016) 950 final.

⁽⁵⁾ COM(2016) 760 final.

